

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
92/C 200/01	Decisione del Consiglio, del 20 luglio 1992, riguardante la nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo	1
	Commissione	
92/C 200/02	ECU	5
92/C 200/03	Avviso relativo alla domanda da parte dei paesi terzi, di riconoscimento dei loro servizi ufficiali di controllo di qualità degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2251/92	6
92/C 200/04	Elenco degli stabilimenti dell'Australia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	7
92/C 200/05	Elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa ceca e slovacca, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	12
	Corte di giustizia	
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
92/C 200/06	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 luglio 1992, nella causa T-53/91, Nicolas Mergen contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Rifiuto dell'iscrizione nell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione</i>)	13

(segue)

92/C 200/07	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 luglio 1992, nella causa T-63/91, Elisabeth Benzler contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Determinazione del luogo di assunzione — Requisiti per la concessione dell'indennità giornaliera e dell'indennità di dislocazione</i>) 13	13
92/C 200/08	Sentenza del Tribunale di primo grado, del 10 luglio 1992, nella causa T-68/91, Giovanni Barbi contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendente — Rapporto informativo tardivo — Promozione — Risarcimento del danno</i>) 14	14
92/C 200/09	Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 24 giugno 1992, nella causa T-11/90, H. S. contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dipendente — Irricevibilità</i>)..... 14	14
92/C 200/10	Causa T-47/92: Ricorso proposto il 17 giugno 1992 da Manfred Lenz, Erika Lenz e Volker Lenz contro la Commissione delle Comunità europee 15	15
92/C 200/11	Cancellazione dal ruolo della causa T-71/91 15	15

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Parlamento europeo

Commissione

92/C 200/12	Organizzazione di concorsi generali 16	16
-------------	--	----

Commissione

92/C 200/13	Gruppo europeo d'interesse economico — Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 — Costituzione 17	17
92/C 200/14	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.235 — Elf Aquitaine-Thyssen/Minol) 18	18

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1992

riguardante la nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo

(92/C 200/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 124,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi con finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17,visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento, da un lato, tra gli interventi dei vari Fondi strutturali e, dall'altro, fra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,vista la decisione del Consiglio, del 28 luglio 1989, riguardante la nomina dei componenti titolari e supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo ⁽³⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre nominare i membri titolari e supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo per un periodo di tre anni con effetto dal 28 luglio 1992,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e supplenti del Comitato del Fondo sociale europeo per un periodo di tre anni, dal 28 luglio 1992 al 27 luglio 1995:

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 248 del 29. 9. 1989, pag. 1.

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI**a) Membri titolari**

Belgio	Sig. A. VERLINDEN	Sig.ra M. CHABEAU
Danimarca	Sig. H. C. LAURBERG	Sig. E. HALLING
Germania	Sig. K. BRÜSS	Sig. K. SOMMER
Grecia	Sig. N. KARALIS	Sig.ra CH. BRAVOU
Francia	Sig.ra P. BECK	Sig. M. THEROND
Irlanda	Sig. J. CORCORAN	Sig. P. HAYDEN
Italia	Sig. N. FIORE	Sig. G. DI GILIO
Lussemburgo	Sig. E. DORNSEIFFER	Sig. J.-P. BRAQUET
Paesi Bassi	Sig. J. VAN BAAL	Sig. R. A. F. VAN DER MEULEN
Portogallo	Sig. R. CARLOS	Sig. F. MARTINS DOS SANTOS
Regno Unito	Sig.ra R. GREEN	Sig.ra M. DE VIELL
Spagna	Sig. V. MORA GONZÁLES	Sig. R. J. GARCÍA MORENO

b) Membri supplenti

Belgio	Sig. P. WINDEY
Danimarca	Sig. A. KNUDSEN
Germania	Sig. P. KLOCKER
Grecia	Sig. J. KOUTROUBIS
Francia	Sig. M. BOISNEL
Irlanda	Sig. P. LEONARD
Italia	Sig. G. CORTESE
Lussemburgo	Sig. J.-P. LAHIRE
Paesi Bassi	Sig. F. SCHUMACHER
Portogallo	Sig. J. A. R. CRAVINO BRANCO GASPAR
Regno Unito	Sig. D. CRAWLEY
Spagna	Sig.ra C. ABENZA ROJO

II. Rappresentanti dei lavoratori**a) Membri titolari**

Belgio	Sig. J. FOSTIER	Sig.ra G. D'HONDT
Danimarca	Sig. E. BALLE	Sig. E. KRISTIANSEN
Germania	Sig. M. B. von CAMEN	Sig. H. VIEHOF
Grecia	Sig. S. KOTSIAS	Sig. K. MARAGOUidakis
Francia	Sig. A. BENLEZAR	Sig. G. COSYNS
Irlanda	Sig. D. MURPHY	Sig. D. NEVIN
Italia	Sig. C. BOSSO	Sig. G. LEVORATO
Lussemburgo	Sig. R. PIZZAFERRI	Sig. C. WAGNER
Paesi Bassi	Sig.ra I. A. PRAAGMAN	Sig.ra G. VERBURG
Portogallo	Sig. J. M. MONTEIRO VELUDO	Sig.ra R. M. SIMÕES da SILVA SOUSA MARQUES
Regno Unito	Sig. J. RODGERS	Sig.ra A. GIBSON
Spagna	Sig. M.A. GARCÍA DÍAZ	Sig. C. TREVILLA

b) Membri supplenti

Belgio	Sig. W. WALDACK
Danimarca	Sig. H. HINRICH
Germania	Sig. H.-H. RUBBERT
Grecia	Sig. F. KRITSANIS
Francia	Sig. A. BERNARD
Irlanda	Sig. W. ATTLEY
Italia	Sig.ra T. GIUDICI
Lussemburgo	Sig. R. SCHADECK
Paesi Bassi	Sig. K. Y. I. J. ADELMUND
Portogallo	Sig. J. J. VIEIRA PINTO COELHO
Regno Unito	Sig. D. McEVOY
Spagna	Sig. M. NOVAL FERNANDEZ

III. Rappresentanti dei datori di lavoro

a) Membri titolari

Belgio	Sig. P. RYSMAN	Sig. J. BELLEFROID
Danimarca	Sig. H. GLENDROP	Sig. H. MORKEBERG
Germania	Sig. G. PREUSS	Sig.ra A.-F. Prinzessin zu SCHOENAICH-CAROLATH
Grecia	Sig. M. STASSINOPOULOS	Sig.ra E. PALEOLOGOU
Francia	Sig. E. JULIEN	Sig. P. GARZON
Irlanda	Sig.ra C. CARROLL	Sig. N. MEGHAN
Italia	Sig. P. FIORENTINO	Sig. E. ATTOLINI
Lussemburgo	Sig. L. JUNG	Sig. M. SAUBER
Paesi Bassi	Sig. A. M. HUNTJES	Sig. J. H. J. CRIJNS
Portogallo	Sig. N. A. DUARTE	Sig. J. P. MENDES de ALMEIDA LOPES
Regno Unito	Sig. M. MORTON	Sig.ra D. FRANCE
Spagna	Sig. J.I.R. GARCÍA-CARO	Sig.ra C. ORTS GILI

b) Membri supplenti

Belgio	Sig. J. BORTIER
Danimarca	Sig. M. SVANE
Germania	Sig. R. EBERT
Grecia	Sig.ra D. VELISSARIOU
Francia	Sig. C. AMIS
Irlanda	Sig. P. BRENNAN
Italia	Sig. E. GRECI
Lussemburgo	Sig. R. MULLER
Paesi Bassi	Sig. B. J. van der TOOM
Portogallo	Sig. J. C. FRIAS GOMES
Regno Unito	Sig. A. ARMITAGE
Spagna	Sig. E. APARICIO BRAVO

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

COMMISSIONE

ECU (*)

6 agosto 1992

(92/C 200/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,0025	Dollaro USA	1,37353
Corona danese	7,85041	Dollaro canadese	1,62901
Marco tedesco	2,03928	Yen giapponese	175,194
Dracma greca	250,697	Franco svizzero	1,83023
Peseta spagnola	130,175	Corona norvegese	8,02690
Franco francese	6,88962	Corona svedese	7,40676
Sterlina irlandese	0,766136	Marco finlandese	5,58614
Lira italiana	1542,13	Scellino austriaco	14,3520
Fiorino olandese	2,29915	Corona islandese	75,2419
Scudo portoghese	174,081	Dollaro australiano	1,86241
Sterlina inglese	0,720672	Dollaro neozelandese	2,52719

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso relativo alla domanda da parte dei paesi terzi, di riconoscimento dei loro servizi ufficiali di controllo di qualità degli ortofrutticoli a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2251/92

(92/C 200/03)

- 1) La domanda di riconoscimento di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2251/92 ⁽¹⁾ deve essere inviata in una lingua comunitaria al seguente indirizzo:

Direttore dell'organizzazione dei mercati per i prodotti delle colture specializzate
Direzione generale dell'agricoltura delle Comunità europee
200 Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles

Al ricevimento della domanda viene rilasciata una ricevuta.

- 2) La domanda di cui al punto 1 comprende:
- a) una domanda ufficiale di riconoscimento relativa ad uno o più servizi ufficiali di controllo e a uno o più prodotti, redatta dal ministero degli affari esteri del paese terzo e firmata dal funzionario abilitato;
 - b) informazioni complete relative a ciascun servizio ufficiale di controllo per il quale è presentata la domanda di riconoscimento, in particolare:
 - nome e indirizzo del servizio ufficiale di controllo,
 - le garanzie che offre,
 - la descrizione del materiale e degli impianti di cui dispone per la realizzazione dei controlli di conformità sugli ortofrutticoli,
 - gli indirizzi dei vari centri regionali in cui si trovano materiale e impianti per effettuare i controlli di conformità sui prodotti esportati,
 - la standardizzazione cui devono essere conformi i prodotti esportati (comunitaria o equivalente e, in questo caso, precisare le condizioni di equivalenza),
 - l'indirizzo presso il quale i servizi della Commissione si devono informare per effettuare gli eventuali controlli per la concessione del riconoscimento.

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

Elenco degli stabilimenti dell'Australia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(92/C 200/04)

Decisione C(92) 1830 della Commissione del 29 luglio 1992

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
2	Queensland Meat Export Co. Pty. Ltd., Townsville, Queensland	x			x				(¹)
3	Metropolitan Regional Abattoir, Cannon Hill, Queensland	x			x		x		
4	Australia Meat Holdings Pty. Ltd., Townsville, Queensland	x			x				
7	CQME Co. Pty. Ltd., Rockhampton, Queensland	x	x		x				(¹)
107	Darwin Cold Stores Pty. Ltd. (Milhinhos Nominees), Darwin, Northern Territory			x					(¹)
130	Midland Export (1980) Pty. Ltd., Maidavale, Western Australia			x					(¹)
132	P & O Cold Storage, Hamilton, Queensland			x					(¹)
149	P & O Cold Storage Ltd., Footscray, Victoria			x					(¹)
170	Australia Meat Holdings Pty. Ltd., Purrawunda, Queensland	x	x		x				
195	R. J. Gilbertson Pty. Ltd., Longford, Tasmania	x	x		x	x			
202	Polar Cold Storage Co., Laverton North, Victoria			x					(¹)
207	Frigmobile Pty. Ltd., Hemmant, Queensland			x					(¹)
209	Campbellfield Cold Storage Pty. Ltd., Campbellfield, Victoria			x					(¹)
218	Northwest Exports Pty. Ltd., Inverell, New South Wales	x	x		x				
220	St. Georges Meat & Livestock Pty., St George, Queensland	x	x			x			
235	Australia Meat Holdings Pty. Ltd., Dinmore, Queensland	x			x				

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
237	Fine Meats Pty. Ltd., Portion of Est. 521, Mudgee, New South Wales		x			x			(¹)
239	Northern Cooperative Meat Co. Ltd., Casino, New South Wales	x	x		x				
243	Warwick Bacon Company Pty. Ltd., Warwick, Queensland	x	x		x				
253	Australian Service Cold Storage NSW Pty. Ltd., Lidcombe, New South Wales			x					(¹)
263	South Australian Cold Stores Ltd., Mile End South, South Australia			x					(¹)
288	TMK Exports Pty. Ltd., Keith, South Australia		x			x			
294	Teys Bros. (Beenleigh) Pty. Ltd., Beenleigh, Queensland	x	x		x				
297	Cheven P/L, Melbourne, Victoria			x					(¹)
388	Nippon Meat Packers Australia (Australian Beef Packers — Central Beef Packers of Australia), Gunnedah, New South Wales		x		x				
398	Gunnedah Shire Abattoir, Gunnedah, New South Wales	x			x	x			
398 E	R. J. Fletcher & Co., Gunnedah, New South Wales		x		x	x			
419	Bermria Pty. Ltd., Homebush, New South Wales			x					(¹)
423	S.E. Meat (Aust.) Ltd., Naracoorte, South Australia	x	x		x				
			x			x			
439	Northern Meat Exporters Pty. Ltd., Katherine, Northern Territory	x	x		x				
464	Tatking Meat, Kingscote, South Australia	x	x			x			
503	Riverstone Meat Co. Pty. Ltd., Riverstone, New South Wales	x	x		x				
		x	x			x			(²) (¹)
513	Etshocor Pty. Ltd., Campbellfield, Victoria			x					(¹)
521	Mudgee Regional Abattoir, Mudgee, New South Wales	x			x	x			(¹)
521 A	Meat Producers Australia Pty. Ltd., Mudgee, New South Wales		x			x			(¹)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
525	Australia Meat Holdings Pty. Ltd., Beaudesert, Queensland	x	x		x				
533	Metro Meat Ltd., Murray Bridge, South Australia	x	x		x	x			
540	Queensland Meat Producers Pty Ltd., Cannon Hill, Queensland		x		x				
572	Metro Meat Ltd., Katanning, Western Australia	x	x			x			
604	Crystal Ice & Cool Stores Co., Bendigo, Victoria			x					(¹)
648	Harvey Meat Exports, Harvey, Western Australia	x	x		x				
651	Central Coast Coldstores Pty. Ltd., Gosford, New South Wales			x					(¹)
654	Australia Meat Holdings Pty. Ltd., Dinmore, Queensland			x					(¹)
712	Western Australian Meat Commission, South Fremantle, Western Australia	x			x	x			
736	Australia Meat Holdings Pty. Ltd., Aberdeen, New South Wales	x	x		x				
750	Metro Meat Ltd., Peterborough, South Australia	x	x					x	
751	Hawkridge Meat Co. Pty. Ltd., Camdale, Tasmania	x	x		x				
767	Metro Meat Ltd., Noarlunga, South Australia	x	x		x	x			
1009	Good Country Pty. Ltd., North Laverton, Victoria		x		x	x			
1013	P & O Cold Storage Ltd., Spearwood, Western Australia			x					(¹)
1027	Metro Meat, Linley Valley Div., Wooroloo, Western Australia	x	x		x	x			
1060	South Australian Cold Stores Ltd., Port Adelaide, South Australia			x					(¹)
1106	Ramsey Wholesale Meats Pty. Ltd., Gunnedah, New South Wales		x		x	x			
1168	Frigmobile Pty. Ltd., Townsville, Queensland			x					(¹)
1190	Scoresby Cold Stores Pty. Ltd., Scoresby, Victoria			x					(¹)
1265	G. & K. O'Connor Pty. Ltd., Pakenham, Victoria	x	x		x				
1331	Balhannah Cooperative Society Ltd., Balhannah, South Australia			x					(¹)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
2174	Overland Traders of Australia Pty. Ltd., Tennant Creek, Northern Territory	x	x		x				(¹)
		x	x					x	
2215	Cleland Cold Stores Pty. Ltd., East Brunswick, Victoria			x					(¹)
2309	Fletcher International Exports Pty. Ltd., Dubbo, New South Wales	x	x			x			
2325	South Australian Cold Stores Ltd., Cavan, South Australia			x					(¹)
2773	Noble Einsiedel Pty. Ltd., Dandenong, Victoria			x					(¹)
2784	Virginia & Emma Lago Pty. Ltd., Hemmant, Queensland			x					(¹)
3085	Castricum Brothers Pty. Ltd., Dandenong, Victoria	x	x		x	x			
3416	Australian Chevaline Industries, Caboolture, Queensland	x						x	(²)
3447	Meneling Meats Pty. Ltd., Batchelor, Northern Territory	x	x		x				(²)
3458	Hills of Darling Pty. Ltd., Harrisfield, Victoria		x			x			
3497	Colonial Farm (Aust.) Pty. Ltd., Glenroy, Victoria			x					(¹)
3513	Greenwood & Co. Export Pty. Ltd., Homebush Bay, New South Wales		x			x			
5153	Harbourside Coldstores, Townsville, Queensland			x					(¹)
5467	Cold Storage International (SA) Pty. Ltd., Adelaide, South Australia			x					(¹)

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

(¹) Solamente carne imballata.

(²) Con esclusione delle frattaglie.

(³) Solamente frattaglie.

(⁴) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 31 agosto 1992.

(⁵) Le carni fresche possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 31 dicembre 1992.

(*) Frattaglie possono essere introdotte nel territorio della Comunità fino al 31 agosto 1992.

Elenco degli stabilimenti della Repubblica federativa ceca e slovacca, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

(92/C 200/05)

Decisione C (92) 1831 della Commissione del 29 luglio 1992

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
12	Masna Studena AS, Studena	x	x		x		x		T
14	Mäsovy Priemysel SP, Nitra		x		x		x		
17	Mäsovy Priemysel SP, Presov, Presov	x			x		x		T ^(?)
26	Mäsovy Priemysel SP, Dunasjka — Streda	x	x		x		x		T
28	Agrokombinat Liptov Bitunok, Trstena	x				x			
35	SOS AS, Ruzomberok, Zävod Os Rimavska Sobota CS35	x				x			
38	Mäsovy Priemysel SP, Kosice		x		x		x		
43	Mäsovy Priemysel SP, Prievidza	x			x		x		T
45	Agrokombinat Sabinov AS, Sabinov	x				x			
48	Mäsovy Priemysel SP, Presov, Kezmarok		x		x		x		
73	Mrasigny Dasice SP, Dasice			x					(¹)
74	Slezske Mrazirny Opava AS, Opava			x					(¹)
82	Masokombinat AS, Klatovy	x	x		x		x		T
91	Maso Hroznetin AS, Hroznetin			x					(¹)

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero

B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne dei solipedi

NP: Note particolari

T: Gli stabilimenti con la menzione «T» sono autorizzati ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE ad eseguire l'esame inteso ad accertare la presenza di trichine, di cui all'articolo 2 della stessa direttiva citata.

(¹) Solamente carne congelata ed imballata.

(²) Con esclusione delle frattaglie.

CORTE DI GIUSTIZIA

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 10 luglio 1992

nella causa T-53/91, Nicolas Mergen contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Dipendente — Rifiuto dell'iscrizione nell'elenco dei dipendenti ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione)*

(92/C 200/06)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-53/91, Nicolas Mergen, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con gli avv.ti Marcel Slusny e Olivier Slusny, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. Joseph Griesmar, assistito dagli avv.ti Benoît Cambier e Luc Cambier, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di non iscrivere il ricorrente nell'elenco dei dipendenti di grado A 5 ritenuti i più meritevoli di ottenere una promozione al grado A 4, il Tribunale (quinta Sezione), composto dai signori: K. Lenaerts, presidente e H. Kirschner e D. Barrington, giudici, cancelliere: P. van Ypersele de Strihou, referendario, ha pronunciato il 10 luglio 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*⁽¹⁾ GU n. C 208 del 9. 8. 1991.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 10 luglio 1992

nella causa T-63/91, Elisabeth Benzler contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Dipendente — Determinazione del luogo di assunzione — Requisiti per la concessione dell'indennità giornaliera e dell'indennità di dislocazione)*

(92/C 200/07)

*(Lingua processuale: il francese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado»)*

Nella causa T-63/91, Elisabeth Benzler, allora agente ausiliaria della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson Sàrl, 1 rue Glesener, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Joseph Griesmar), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 29 ottobre 1990 che ha determinato il luogo di assunzione della ricorrente a Bruxelles e le ha negato il diritto alle indennità giornaliere e all'indennità di dislocazione, il Tribunale (terza Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e J. Biancarelli, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato, il 10 luglio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*2. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*⁽¹⁾ GU n. C 256 del 2. 10. 1991.

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
del 10 luglio 1992

nella causa T-68/91, Giovanni Barbi contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendente — Rapporto informativo tardivo — Promozione — Risarcimento del danno)

(92/C 200/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-68/91, Giovanni Barbi, dipendente del ruolo scientifico della Commissione delle Comunità europee, residente in Varese (Italia), con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione della Repubblica italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. Gianluigi Valsesia, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, Italia), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'elenco dei dipendenti del ruolo scientifico o tecnico della Commissione promossi al grado A 4 per l'esercizio 1990 ed il risarcimento dal danno allegato dal ricorrente, il Tribunale (quinta Sezione), composto dai signori: K. Lenaerts, presidente, e da H. Kirschner e D. Barrington, giudici; cancelliere: sig.ra S. Hackspiel, amministratore, ha pronunciato il 10 luglio 1992 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di duecentomila franchi belgi a titolo di risarcimento dei danni.*
2. *Il ricorso è respinto per il resto.*
3. *La Commissione sopporterà le spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 287 del 5. 11. 1991.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 24 giugno 1992

nella causa T-11/90, H. S. contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendente — Irricevibilità)

(92/C 200/09)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado»)

Nella causa T-11/90, H.S., dipendente di ruolo del Consiglio delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con l'avv. Thierry Demaseure, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la Fiduciaire Myson Sàrl., 1, rue Glesener, sostenuto dall'Union Syndicale, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la Fiduciaire Myson Sàrl., 1, rue Glesener, contro Consiglio delle Comunità europee (agente, sig. Yves Cretien, assistito dall'avv. Marc Grossmann, del foro di Bruxelles), avente ad oggetto l'annullamento della decisione che sarebbe stata adottata dal Consiglio, di sottoporre il ricorrente ad un test VIH, al momento della visita medica annuale, nonché la condanna del Consiglio a pagare al ricorrente un Ecu, a titolo di riparazione del danno morale da questi subito a causa dell'istituzione, il Tribunale (terza sezione), composto dal sig. B. Vesterdorf, presidente, A. Saggio e Chr. Yeraris, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 24 giugno 1992 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*
2. *Ciascuna parte sosterrà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 109 del 3. 5. 1990.

Ricorso proposto il 17 giugno 1992 da Manfred Lenz, Erika Lenz e Volker Lenz contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-47/92)

(92/C 200/10)

Il 17 giugno 1992 i sigg. Manfred Lenz, Erika Lenz e Volker Lenz, con l'avv. Jürgen Schacht, del foro di Amburgo, con domicilio eletto presso il dott. Jean-Paul Meyer, 14 rue Prince Jean, L-9052 Ettelbrück, hanno presentato al Tribunale di primo grado un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione della Commissione che ha respinto l'istanza ed il ricorso per assistenza ai sensi dell'art. 24, primo e secondo comma dello Statuto, nonché per il rimborso delle spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti;
2. condannare la convenuta a corrispondere: al sig. Manfred Lenz l'importo di 419 258 DM, oltre ad interessi nella misura del 5 % dal 1° luglio 1984; alla sig.ra Erika Lenz l'importo di 800 000 DM, oltre ad interessi nella misura del 5 % dal 1° aprile 1980, nonché il risarcimento per sette anni di lavoro perduto ed un anno di inabilità totale al lavoro, oltre ad interessi nella misura del 5 % dal 1° luglio 1984 sulla base dello stipendio di un dipendente CEE dell'ultimo grado della sig.ra Lenz; al sig. Volker Lenz l'importo di 800 000 DM, oltre ad interessi nella misura del 5 % dal 7 ottobre 1977, nonché il risarcimento per un anno di lavoro perduto sulla base dello stipendio di un dipendente CEE di grado A 7/1.
3. condannare la convenuta alle spese.

In via subordinata, si chiede la condanna della convenuta a corrispondere al sig. Manfred Lenz tutti gli importi di cui al punto 2, oltre ad interessi nella misura del 5 %.

In via ulteriormente subordinata si chiede di condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese processuali, ivi inclusi gli anticipi per spese di traduzione, citazione ed escussione dei testi e dei periti, poiché il sig. Manfred

Lenz e la sig.ra Erika Lenz hanno già dovuto anticipare somme rilevanti nell'ambito del procedimento penale contro i responsabili, e la convenuta non ha adottato alcuna misura, rilevante ai fini della prescrizione, in merito all'interruzione del processo penale, mentre il giudice di Bruxelles ha accertato la sussistenza di diverse fattispecie di reato di lesioni personali dolose.

Mezzi e principali argomenti:

I ricorrenti chiedono il risarcimento per gli irreparabili danni fisici e le menomazioni cagionati alla sig.ra Erika Lenz e al sig. Volker Lenz dal comportamento doloso dei loro medici curanti. Affermano che l'erroneità delle prestazioni mediche loro fornite era riconoscibile dalle fatture inoltrate all'amministrazione per il rimborso. Anziché avvertire di ciò i ricorrenti, il sistema di previdenza sociale ha rimborsato le fatture ed ha perfino riconosciuto al sig. Volker Lenz una grave malattia, nonostante questi fosse in realtà del tutto sano.

I ricorrenti fondano la propria pretesa sull'art. 24 dello Statuto del personale, e deducono la trasgressione dell'obbligo di assistenza e la responsabilità dell'amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 215, secondo comma, e 178 del Trattato CEE. Sostengono che tutte le sofferenze patite sarebbero state loro risparmiate se la convenuta avesse assolto l'obbligo di assistenza ai dipendenti che le incombe.

Cancellazione dal ruolo della causa T-71/91 (*)

(92/C 200/11)

Con ordinanza 9 luglio 1992 il presidente della Terza Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-71/91: Gennaro Cordoano contro Comitato economico e sociale.

(*) GU n. C 287 del 5. 11. 1991.

III

(Informazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

COMMISSIONE

Organizzazione di concorsi generali

(92/C 200/12)

Il Parlamento europeo e la Commissione delle Comunità europee indicano i seguenti concorsi generali ⁽¹⁾:

— EUR/D/24 — Agenti Qualificati (carriera D 3/D 2)

— EUR/D/25 — Agenti Qualificati (carriera D 3/D 2)

⁽¹⁾ GU n. C 200 A del 7. 8. 1992.

COMMISSIONE

GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO

Avvisi pubblicati a norma del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985 ⁽¹⁾ — Costituzione

(92/C 200/13)

1. **Denominazione del gruppo:** ECU - European Counsel Union (EWIV), Europäische Beratungsunion für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmensberater

2. **Data d'immatricolazione del gruppo:** 23. 8. 1991

3. **Luogo d'immatricolazione del gruppo:** Hamburg

Stato membro: D

Località: D-2000 Hamburg

4. **Numero di registro del gruppo:** 66 HRA 85539

5. **Pubblicazione(i):**

Titolo completo della pubblicazione: Bundesanzeiger

Nome e indirizzo dell'editore: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH Köln, Postfach 10 80 06, D-5000 Köln 1.

Data di pubblicazione: 25. 9. 1991

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.235 — Elf Aquitaine-Thyssen/Minol)

(92/C 200/14)

1. In data 3 agosto 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (*). Per effetto di tale concentrazione l'impresa Société Nationale Elf Aquitaine (SNEA) controllata da Entreprise de Recherches et d'Activités Pétrolières (ERAP), istituto pubblico, industriale e commerciale dello Stato francese, e Thyssen Handel Berlin GmbH appartenente al gruppo Thyssen, acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio il controllo dell'impresa Minol, degli impianti di raffineria esistenti a Leuna e Zeitz, di una partecipazione azionaria nella condotta MVL e di terreni sui quali sarà costruita una nuova raffineria.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Société Nationale Elf Aquitaine: esplorazione, produzione, raffinamento e distribuzione di prodotti petroliferi:

- chimica et petrochimica,
- prodotti farmaceutici et para-farmaceutici,
- prodotti della bio-industria;

— Thyssen: principalmente la produzione d'acciaio, di beni d'equipaggiamento, prodotti manifatturieri, realizzazione di complessi industriali e di progetti chiavi in mano;

— Minol: distribuzioni di prodotti raffinati e di attività connesse.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telefax (32-2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.235 — Elf Aquitaine-Thyssen/Minol, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.


L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.



EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
A guide to the tariff classification of chemicals in the Combined
Nomenclature



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**
1991 - 643 pagine
ISBN: 92-826-0529-9
N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C
Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

